

« Il diritto di prelazione si esercita pagando al compratore il prezzo di stima.

« Per partecipazione alla plusvalenza, dalla quale è sempre escluso il miglioramento apportato dal proprietario, si attribuisce alla società metà della differenza fra il prezzo di rivendita della casa e quello della vendita precedente ».

A questo articolo la Commissione propone la seguente aggiunta: « Durante il periodo dell'ammortamento del prezzo il compratore di una casa popolare non potrà alienarla a titolo oneroso o gratuito se non dopo che ecc. ».

Gli onorevoli Albertelli, Berenini, Cantanzaro, Turati, Todeschini e Cabrini avevano a questo articolo, come era formulato prima, presentato il seguente emendamento:

« *Alle parole*: il compratore di una casa popolare non può rivenderla nel periodo... *sostituire*: il compratore di una casa popolare non può alienarla a titolo oneroso o gratuito nel periodo... »

Onorevole Albertelli, mantiene questa proposta di emendamento?

Albertelli. La mantengo rinunziando a svolgerla, perchè il ministro e la Commissione la accettano. D'altra parte le ragioni dello emendamento sono evidentissime.

Carcano, ministro delle finanze. Si deve al punto sostituire alla parola « non può rivenderla » le altre « non può alienarla a titolo oneroso o gratuito ».

Rava. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Rava. L'aggiunta, di cui ora si tratta, equivale presso a poco all'emendamento, che avevo presentato alla Commissione. Ringrazio questa di averlo accettato con una modificazione; perchè bisognava bene impedire che si commettessero abusi negli affitti di queste case; e lodo anzi la Commissione della formula che ha adottata e che corregge la mia, perchè la trovo più felice.

Carcano, ministro delle finanze. Siamo d'accordo colla Commissione nell'accettare.

Presidente. Ma debbo essere d'accordo anch'io nel capire di che formula si tratta! (*Viva ilarità*).

Carcano, ministro delle finanze. Onorevole presidente, gli emendamenti proposti dalla Commissione d'accordo col governo sono due. Il primo emendamento sostituisce nel primo periodo dell'articolo, alle parole « non può venderla » le altre « non può alienarla a titolo oneroso o gratuito ». Il secondo emendamento corrisponde alla proposta dell'onorevole Rava, col quale concordiamo nell'ag-

giungere all'articolo decimo: Durante il periodo dell'ammortamento del prezzo il compratore di una casa popolare non potrà affittarla che a famiglie o a persone considerate nell'articolo quarto e secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento.

Luzzatti Luigi, relatore. Prima però non si deve parlare di affittare, ma di alienare.

Rubini. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Rubini. Mi pare che ci sia un equivoco. L'onorevole relatore parla del primo alinea, mentre ora si discute dell'aggiunta all'ultimo alinea: ecco perchè ho chiesto di parlare. Nel primo alinea si sostituiscono le parole: *alienarla a titolo oneroso o gratuito, alla parola rivenderla.*

Presidente. Dunque l'articolo 10 sarebbe così composto: « Il compratore di una casa popolare non può alienarla a titolo oneroso o gratuito nel periodo di ammortamento del prezzo ecc. »; il resto come all'articolo.

Luzzatti Luigi, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Luzzatti Luigi, relatore. Io non ho confuso niente perchè sarebbe bella che confondessi queste cose! Si tratta di due idee diverse: l'una riguarda l'emendamento dell'onorevole Albertelli, che la Commissione e il Ministero accettano; come ho già dichiarato è una esplicazione della parola *rivenderla* e non c'è alcun male dire: *alienarla a titolo gratuito od oneroso*; l'altra riguarda l'ultima parte di questo articolo e provvede a una diversa cautela:

« Durante il periodo d'ammortamento del prezzo il compratore di una casa popolare non può affittarla che a famiglie o persone considerate dall'articolo, 4 secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento. » E ciò per impedire che la casa popolare sia sottratta a quella cerchia cui vogliamo che appartenga per l'indole sua e per cercare che la parola popolare sia tradita nella sua esplicazione. Sono due concetti diversi, che vanno a due posti diversi.

Presidente. Dunque la sola modificazione da introdursi all'articolo 10 è quella di sostituire alla parola *rivenderla* le altre: *alienarla a titolo oneroso o gratuito* ed il resto come è formulato l'articolo.

Metto a partito l'articolo 10 con questa modificazione e con l'aggiunta proposta di accordo tra la Commissione ed il Governo. (*È approvato*).

Art. 11.

Sino al totale pagamento del prezzo della casa, non potranno essere apportate modi-